

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 - FINALITA':

L'Amministrazione Comunale organizza il servizio di trasporto scolastico indirizzato ai cittadini residenti nonché a tutti gli utenti indicati dal D.M. 31 gennaio 1997 (G.U. n. 048 del 27 febbraio 1997) e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97.

Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito all'Istituto comprensivo "Marco Gerolamo Vida", come previsto da apposita convenzione, per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n.23/97.

Art. 2 - AVENTI DIRITTO

Hanno diritto all'autotrasporto gli alunni residenti nel Comune di Formigara, iscritti alle scuole dell'infanzia, primaria e alle scuole secondarie di primo grado site le prime nel territorio di Formigara, le seconde e terze in quello di San Bassano, che rientrano nella zona identificata dall'Istituto comprensivo "Marco Gerolamo Vida" di San Bassano.

Qualora, a seguito della programmazione annuale, risulti impossibile garantire il trasporto degli alunni per motivi collegati alla capienza dello scuolabus, si potrà prevedere a favore degli utenti residenti nelle suddette località, una contribuzione a fronte delle spese di trasporto da casa a scuola e viceversa.

Il contributo suddetto potrà essere concesso solo in caso **di totale mancata erogazione del servizio**; non verranno pertanto prese in considerazione istanze di rimborso spese nel caso in cui:

- ⇒ l'utente decida volontariamente di usufruire solo di alcune corse (pomeridiane o mattutine)
- ⇒ l'amministrazione riesca a garantire un servizio parziale tramite solo alcune corse, pomeridiane o mattutine.

Qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di totale mancata erogazione del servizio, il rimborso delle spese di trasporto potrà essere concesso dopo previa presentazione dell'apposita istanza.

Art. 3 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON AVENTI DIRITTO

Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale il servizio può ammettere con riserva altri utenti diversi da quelli identificati dall'art. 2 e nel rispetto del D.M. 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), purché vi siano posti disponibili sugli scuolabus che percorrono le zone interessate.

La richiesta di iscrizione al servizio di tali utenti è subordinata all'accoglimento di tutte le richieste degli utenti aventi diritto.

Art. 4 - ESUBERO DI RICHIESTE.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti disponibili sui vari scuolabus saranno redatte graduatorie che terranno conto delle seguenti priorità:

- a) Distanza abitazione-scuola.
- b) Minore età.
- c) Situazione lavorativa dei genitori.

Art. 5 - EVENTUALE CONCESSIONE AI NON RESIDENTI

In casi particolari il servizio può essere concesso anche ai non residenti, in base anche a quanto previsto dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla circolare Ministeriale 23/97 del ministero dei trasporti in materia di trasporto scolastico. La concessione verrà valutata tenendo conto della disponibilità di posti sui mezzi subordinatamente all'accoglimento di tutte le richieste di cui agli art. 2 - 3 del presente regolamento.

Art. 6 MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per fruire del servizio il genitore dell'alunno deve presentare, 30 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, apposita domanda conforme al modello distribuito dal Comune di Formigara.

L'amministrazione comunale potrà predisporre modalità e termini diversi secondo l'annuale piano organizzativo

Con la domanda, da consegnarsi all'Ufficio competente del Comune entro il termine perentorio indicato nella stessa, il genitore deve impegnarsi ad accettare e rispettare tutte le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal presente regolamento ed, in particolare, ad essere presente, all'orario di rientro dalla scuola, alla fermata del pulmino ovvero, in caso di sua assenza, deve autorizzare il personale dello

scuolabus a lasciare l'alunno alla solita fermata ove è prelevato, esimendo lo stesso personale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Se il minore frequenta la scuola dell'Infanzia la famiglia si impegnerà con il medesimo modulo ad essere presente alla fermata dello scuolabus al momento del suo rientro da scuola o a delegare in tal senso persona maggiorenne.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito potranno essere accolte solo se compatibili con quanto già concordato per l'organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione.

Art. 7 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'ufficio comunale competente, sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente:

- I tragitti degli scuolabus;
- Gli orari di partenza degli scuolabus, al mattino, dai capolinea ed, al termine delle lezioni, dalle scuole nonché gli orari di passaggio alle fermate intermedie, secondo le disponibilità dello stesso servizio e comunque compatibilmente con gli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche, sentito il personale direttivo delle scuole;
- I siti delle fermate intermedie ove saranno prelevati e restituiti gli alunni.
- Valuta poi la possibilità di concessione del servizio ai non aventi diritto e successivamente ai non residenti che ne hanno fatto richiesta.

I percorsi, le fermate, gli orari e le modalità di espletamento del servizio, saranno comunicati tramite avviso ai genitori degli alunni fruitori del servizio e ai Dirigenti delle scuole.

Il termine e le modalità per presentare la domanda di fruizione del servizio saranno resi noti tramite avvisi da pubblicarsi anche presso le relative scuole di appartenenza.

Art. 8 - RINUNCIA O VARIAZIONE

La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune di Formigara.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

La reinscrizione nel corso dello stesso anno scolastico è consentita soltanto se la rinuncia è stata determinata da causa di forza maggiore documentata.

Art. 9 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Gli alunni sono dagli scuolabus prelevati e restituiti alle fermate dei capolinea ed alle fermate intermedie, sulle eventuali banchine salvagente o, in mancanza di queste ultime, sui margini delle strade.

Gli alunni sono, al mattino, consegnati dai genitori al personale dello scuolabus ed, al ritorno, dagli stessi genitori prelevati.

Qualora il genitore ritenga il proprio o i propri figli idonei a percorrere autonomamente il percorso fermata/abitazione e viceversa dovrà, al momento dell'iscrizione rilasciare all'ufficio preposto un'apposita autorizzazione in tal senso. (Allegato A)

Tale autorizzazione non potrà essere rilasciata dai genitori degli alunni della scuola dell'Infanzia.

Nel caso in cui il genitore, all'atto dell'iscrizione del proprio figlio non abbia sottoscritto la suddetta dichiarazione ed alla relativa fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo a bordo dello scuolabus sino a quando non si presenti un parente idoneo ad occuparsi dell'alunno. In tal caso l'autista dovrà informare l'amministrazione comunale di quanto avvenuto, la quale provvederà ad inoltrare alla famiglia dell'alunno una nota relativa alla violazione commessa.

Nel caso in cui il suddetto comportamento si verificasse più di due volte, l'alunno verrà sospeso dal servizio di trasporto.

La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata, nell'orario previsto, l'attraversamento della strada ed il percorso fino all'abitazione non può costituire onere a suo carico.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente, **non potrà essere assicurato il normale servizio.**

In caso di improvvisa formazione di ghiaccio sulle strade o di improvvise e abbondanti nevicate **non potrà essere assicurato il normale servizio.**

ART.10 - DOVERI DEL PERSONALE PREPOSTO ALLA GUIDA

Gli autisti degli scuolabus, nell'espletamento del servizio, provvedono ad accompagnare gli alunni fino al piazzale del plesso scolastico e viceversa, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- prelievo degli alunni nei punti di raccolta stabiliti agli orari fissati dall'amministrazione.
- prelievo degli alunni dal piazzale antistante le relative scuole di appartenenza al termine delle lezioni e consegna nei punti di raccolta individuati dall'amministrazione e nel rispetto degli orari stabiliti.

- consegna dell'alunno esclusivamente al genitore o ad altra persona autorizzata ovvero consegna dell'alunno sulla banchina o sul margine della strada purché tale responsabilità sia stata assunta dai genitori con apposita autorizzazione contestualmente all'istanza per la fruizione del servizio.
- nel caso in cui il genitore, all'atto dell'iscrizione del proprio figlio non abbia rilasciato la suddetta autorizzazione ed alla relativa fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, l'autista dovrà trattenerlo sullo scuolabus sino a quando non venga individuato un parente dell'alunno a cui affidarlo. In detto caso l'autista dovrà informare l'amministrazione comunale, la quale invierà ai genitori dell'alunno la nota di cui all'art. 9.

Art.11 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS.

L'accompagnamento sugli scuolabus è garantito:

- per il trasporto degli alunni della scuola dell'Infanzia da apposito personale individuato dal Comune secondo le singole esigenze e risorse disponibili .
- Per le uscite didattiche o le gite scolastiche dal personale docente delle rispettive scuole.
- Per le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con associazioni locali, da membri dell'associazione medesima.
- Per le attività organizzate dall'Amministrazione comunale da genitori degli alunni partecipanti all'attività (che verranno regolarmente assicurati a tal fine dal Comune di Formigara) o da eventuali volontari assegnati al Comune.

ART. 12 - TRASPORTO PER ALTRE AREE DI UTENZA

Trasporto Servizi estivi o invernali

Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, può organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattiche - ricreative extrascolastiche (estive o invernali, quali C.R.D. etc.) gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con privati o Associazioni religiose/civili. In tale caso il servizio potrà rivolgersi ad una più ampia utenza, purché rientrante in quella definita dal D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla Circolare Ministero dei Trasporti n. 23/1997.

ART.13 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio devono tenere un comportamento corretto evitando spinte ed accalcamenti durante la salita e la discesa.

Una volta saliti sul mezzo gli alunni devono immediatamente trovare posto a sedere prima che lo stesso si rimetta in movimento. Durante il tragitto è assolutamente vietato alzarsi dal proprio posto, affacciarsi o sporgere braccia o mani dai finestrini e creare schiamazzi per evitare disturbo e distrazione all'autista del mezzo.

È assolutamente vietato danneggiare o imbrattare i sedili, i rivestimenti e parti in genere del mezzo con scritte, tagli, incisioni, ecc.

Approssimandosi alla propria fermata, l'alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all'uscita.

Ad un primo comportamento scorretto, tenuto dall'alunno, fa seguito il richiamo verbale da parte dell'accompagnatore o dell'autista scuolabus. Se il comportamento scorretto viene ripetuto farà seguito comunicazione scritta alla famiglia.

Il reiterato comportamento scorretto comporta la sospensione dalla fruizione del servizio, comminata dall'Amministrazione comunale, per un periodo proporzionato all'infrazione commessa.

Il comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri utenti e/o dell'autista non prevede il richiamo verbale ma, accertata la gravità dell'infrazione, immediatamente l'ammonizione scritta e, se detto comportamento è ripetuto, immediata è la radiazione dalla fruizione del servizio.

La gravità della scorrettezza si valuta in ordine all'entità del rischio causato per l'alunno stesso e per gli altri passeggeri, nonché in quanto lesiva delle dignità altrui e quindi in grado di pregiudicare una tranquilla fruizione del servizio.

In caso di danni arrecati al mezzo è previsto il risarcimento previa quantificazione degli stessi e, in relazione alla loro gravità, immediata è la sospensione o la radiazione dal servizio.